



*Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale
della Calabria*

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Co.Re.Com. Cal/Rip

DELIBERAZIONE N. 54

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Pisano XxxxxXxxxx c/ BT Italia Xxxxx

IL PRESIDENTE

Giorno 16.09.2011, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, assistita dall'Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;
dato atto che la seduta del Comitato, prevista per oggi in cui si doveva procedere all'approvazione delle definizioni delle controversie, non si è potuta tenere per mancanza del numero legale;
ritenuto che i termini procedurali previsti dalla normativa vigente sono scaduti per tutti i ricorsi posti oggi in decisione;
considerato che per la natura provvedimento delle deliberazioni de quibus non è dato rinviare ulteriormente la decisione di essi, anche nella considerazione che la loro approvazione era stata già fissata per la seduta del 19 gennaio 2011, appositamente convocata;
visto il verbale della seduta odierna che forma parte integrante del presente deliberato;
visto l'art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni;

Visti:

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del codice civile;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

gli artt. 17 e 17 bis della Delibera n. 274/07/Cons, "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;



*Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale
della Calabria*

Comitato Regionale per le Comunicazioni

la Delibera 664/06/Cons, allegato A;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 07 dicembre 2010, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 11992, con cui il sig. Pisano XxxxxXxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società H3G Xxxxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 15 dicembre 2010 (prot. n. 8820/10), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto, altresì, l'avviso di convocazione (prot. n. 9992/11 del 24 febbraio 2011) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 10 marzo 2011, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 10 marzo 2011, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. Pisano XxxxxXxxxx promuoveva, dinanzi al Corecom Calabria, un procedimento di conciliazione nei confronti della società BT Italia Xxxxx

La conciliazione si concludeva con esito negativo ai sensi **dell'art. 8 comma 3 del regolamento**.

Il 07 dicembre 2010, il ricorrente demandava all'adito Corecom la definizione della controversia.

Esponeva il ricorrente, di aver stipulato con BT un contratto di rete fissa (n. xxxxx), denominato Vip GO! - con piano tariffario Easy, categoria business - lamentandosi dell'alterazione del contratto originariamente sottoscritto con il gestore.

In particolare, il ricorrente assumeva di aver richiesto al gestore l'invio di una copia del contratto sottoscritto, a causa di contestazioni insorte tra le parti. Il duplicato del contratto - trasmesso via fax dall'operatore - tuttavia, secondo quanto dedotto dall'utente, sarebbe stato difforme da quello *ab origine* sottoscritto ed in suo possesso.

Il sig. Pisano, dunque, disconosceva le sottoscrizioni apposte nel contratto pervenuto tramite fax, rilevava differenze nella calligrafia del documento e deduceva altresì l'apposizione di firme ulteriori rispetto a quelle contenute nel contratto originario. Allegava all'uopo una copia di entrambi i contratti. Bt si costituiva proponendo considerazioni non pertinenti l'oggetto dell'istanza.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'**art. 14 del Regolamento** ed è pertanto procedibile.

Si rammenta, altresì, che ai sensi **dell'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti**, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, giacché è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il maggior danno.

2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante non meritano accoglimento, come da dispositivo.

Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi di telefonia mobile, tipo *business*. Ciò emerge in modo incontrovertito dall'esame degli atti depositati dalle parti.

2.1 Sul disconoscimento delle firme e sulla difformità del contratto.

Il contratto stipulato tra le parti è indubbiamente un contratto di somministrazione, per cui *"una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose"* (**art. 1559 c.c.**).

Nell'ambito del contratto le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione. Il Gestore, infatti, propone all'utente offerte contrattuali diverse, con tariffe predeterminate, limitandosi la trattativa alla scelta tra più offerte di servizi senza intervento dell'utente sul prezzo.

Il sig. Pisano, come visto, lamenta la difformità del contratto ricevuto via fax da Bt e richiede all'uopo la corresponsione di un indennizzo di € 10.000,00 per l'alterazione del contratto originale.

L'accertamento dell'autenticità di una sottoscrizione o di una firma ai fini del risarcimento del danno o di un indennizzo, tuttavia, non rientra nell'ambito delle competenze dell'Autorità così come delineate dall'**art. 2 della delibera 173/03/CONS**. La materia è, secondo un indirizzo consolidato, devoluta all'A.G.O. (**Cass. Sez. V, 22 gennaio 2004, 935**).

La richiesta di indennizzo, odiernamente formulata andrà, dunque, rigettata.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'utente di proporre domanda dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3. Indennizzi, rimborsi e storni.

Come già dedotto, all'utente non andrà corrisposto alcun indennizzo.

4. Sulle spese di procedura.

L'art. 6 del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

A tale proposito, è d'uopo sottolineare da un lato, la partecipazione di un delegato dell'utente alla procedura di conciliazione e di definizione, dall'altro, la mancata comparizione di Bt ad entrambe le udienze.

In conformità, dunque, a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS - a mente del quale, "Nel provvedimento decisivo l'Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura" - si riconosce, equitativamente, al Sig. Pisano l'importo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso spese di procedura.

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali - Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

DELIBERA

A) Il rigetto della domanda di indennizzo proposta dal Sig. Pisano il 07 dicembre 2010.

B) La società H3G Xxxxx, è tenuta, in ogni caso, a riconoscere e versare all'istante, attraverso assegno bancario e/o bonifico, l'importo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso spese di procedura. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Silvia Gulisano

V.
IL DIRIGENTE
F.to Avv. Rosario Carnevale